

Allegato A - Alla DGR n. ____ del _____

REGIONE LAZIO

Linee guida sulle modalità di gestione della Banca Dati Strutture Ricettive Regionali e del Codice identificativo delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico (CIR)

Introduzione

La legge regionale n. 13 del 6/8/2007 e s.m.i., concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale”, in particolare come modificata dalla legge regionale n. 8 del 24 maggio 2022 al comma 1 dell’art. 20 della legge regionale 13/2007, istituisce l’Osservatorio regionale del Turismo presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo.

L’art. 23 bis della legge regionale n. 13/2007 “(Codice identificativo delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico)”, inserito dall’articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8, pubblicata sul BURL n. 45 del 26/05/2022, prevede che *“al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio, contrastare forme irregolari di ospitalità, monitorare i flussi turistici, è istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, una apposita banca dati nella quale sono inserite le strutture ricettive di cui all’articolo 23 e ai relativi regolamenti regionali, e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. La banca dati è messa a disposizione dell’utenza nonché delle autorità preposte ai diversi controlli”*.

Il comma 2 dello stesso art. 23 bis prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità per la gestione della banca dati e per l’utilizzo del codice identificativo da parte delle strutture e degli alloggi di cui al comma 1, che sono coordinate con le modalità utilizzate per la raccolta dei dati statistici e con i flussi di dati derivanti da procedimenti amministrativi in materia turistica gestiti dalla Regione, anche ai fini della semplificazione amministrativa; e che al comma 3 si prevede che Il codice identificativo di cui al comma 1 sostituisce gli eventuali codici precedentemente attribuiti alle strutture ricettive e agli alloggi per uso turistico.

La legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 concernente “Legge di stabilità regionale 2016” all’art. 7, comma 2, prevede che le funzioni non fondamentali in materia, tra l’altro, di turismo, già esercitate dalla città metropolitana di Roma Capitale e dalle provincie alla data di entrata in vigore della legge sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione; e tra le funzioni suddette rientrano quelle di cui alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14 concernente “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” previste all’art. 76, comma 4 che prevedeva che le provincie cooperano con i comuni per la gestione del servizio turistico provinciale di statistica, nell’ambito del sistema statistico regionale.

Sempre l’art. 44 della citata legge n. 8/2022 ed in particolare il comma 3, lettera d con il quale si sostituisce il comma 3 dell’articolo 77 della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche prevede come segue: *“3. I comuni, inoltre: a) collaborano con la Regione per la raccolta dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive e sulla relativa capacità; b) assicurano all’Osservatorio regionale del turismo e al sistema statistico regionale la necessaria collaborazione”*.

Le funzioni relative all’Osservatorio, secondo la Deliberazione 4 agosto 2021, n. 677 concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.”, ed il regolamento regionale 15 settembre 2022, n. 12, pubblicato sul BUR del 20/9/2022, n. 78 ed entrato in vigore il 1° ottobre

2022, con l'A.O. n. G14692 del 26/10/2022 venivano assegnate all'Area 5 della Direzione Turismo, "Studi Innovazione e Statistica", *"cura l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale del Turismo e assicura i rapporti con l'Osservatorio Nazionale del Turismo"*. Con le presenti linee guida si intende pertanto procedere con la definizione di quanto previsto dall'art. 23 bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 13/2007 e s.m.i..

L'interoperabilità con gli altri sistemi nazionali e regionali

Con la precedente Deliberazione 27 aprile 2023, n. 124 L.R. 13/2007 e s.m.i. - Promozione digitale del turismo e interoperabilità con il TDH (Tourism Digital Hub) e con la Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) nazionale, si stabiliva di provvedere all'integrazione degli attuali sistemi operativi regionali conoscitivi sui dati del turismo, anche attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti e servizi di raccolta delle informazioni sul mercato turistico, e delle necessarie interoperabilità con il TDH e la BDSR in corso di sviluppo da parte del Ministero del Turismo, e di individuare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di tale integrazione.

Con Determinazione 2 ottobre 2023, n. G12952 del Direttore regionale Turismo si è provveduto alla Aggiudicazione di una RdO, autorizzata con Determina a Contrarre n. G17543 del 12/12/2022, relativa all'affidamento servizio di gestione in Cloud del processo di raccolta di dati amministrativi e statistici sul turismo per alimentare le banche dati regionali e nazionali, e che quindi ora le necessarie attività tecniche di integrazione degli attuali sistemi integrativi regionali sono in corso.

A livello nazionale si assiste ad un rapido e mutevole quadro normativo in materia, tuttora in evoluzione a causa delle direttive del Ministero del Turismo in materia di Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive, e degli accordi ed intese in corso di definizione sulla stessa BDNSR e sul TDH (*Tourism Digital Hub*), nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, che richiede un approccio pragmatico ed elastico allo sviluppo degli strumenti tecnici necessari alla gestione delle suddette banche dati, che permetta di rendere coerenti ed interoperabili le banche dati regionali e nazionali.

Inoltre, bisogna richiamare la normativa in materia di statistica ufficiale in materia di turismo ed in particolare:

- a) il "Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022 – Aggiornamento 2022" e gli altri atti di programmazione della statistica ufficiale, pubblicato sulla 29-8-2023 Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Codice lavoro: IST-00138, Denominazione: Capacità degli esercizi ricettivi; il Codice lavoro: IST-00139 Denominazione: Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
- b) la circolare ISTAT prot. Gen. N. 375120 del 25.1.2023 avente ad oggetto "*Rilevazione sulla "Capacità degli esercizi ricettivi" - IST- 00138 - Anno 2022*" con la quale si provvede a richiedere che "*l'Ufficio di statistica della Regione e della Provincia autonoma, o l'eventuale altro ufficio o ente di cui l'Ufficio di statistica si avvale per la raccolta dei dati a livello regionale o provinciale, dopo avere assicurato la trasmissione del modello CTT4, dovrà trasmettere all'Istat anche l'archivio completo delle singole strutture ricettive relativo al proprio territorio di riferimento entro il 29 settembre 2023*"; con la stessa circolare si richiede di trasmettere una serie di dati associati a tale elenco relativi alle singole strutture ricettive, sulla base di un modello allegato alla stessa circolare.

In precedenza, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 666 del 24/10/2017 recante "Approvazione delle Modalità per la gestione della Banca Dati e l'utilizzo del Codice identificativo Regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico, operanti sul territorio regionale, di cui al Regolamento regionale n. 14/2017 (*Modifica al regolamento regionale 7 agosto 2015 n. 8 "Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere"*), art. 1, commi 4 e 5" aveva provveduto ad attivare il Codice identificativo Regionale delle Strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi

per uso turistico (CISE), avviando un'apposito applicativo tutt'ora in funzione <https://cise.regione.lazio.it/cise/>.

Linee guida per le modalità per la gestione della banca dati e per l'utilizzo del codice identificativo da parte delle strutture ricettive e degli alloggi turistici

Al fine di attuare quanto sopra previsto sono approvate le seguenti linee guida per le modalità per la gestione della banca dati e per l'utilizzo del codice identificativo da parte delle strutture ricettive e degli alloggi turistici:

1. Banca Dati Strutture Ricettive Lazio:

- La Banca Dati Strutture Ricettive Lazio ha natura amministrativa e verrà utilizzata per le finalità previste dalla L.R. 13/2007 e smi, nonché per alimentare l'iscrizione delle strutture ricettive e degli alloggi turistici al sistema statistico turistico regionale;
- Per ogni struttura ricettiva e alloggio per uso turistico inserita nella banca sono registrati nella Banca Dati Strutture Ricettive Regionale almeno i dati seguenti:

DATA SCIA INIZIO ATTIV.	DATA SCIA CESSAZ. ATTIV.	PROT. SCIA O CIA	DENOMIN. STRUTT.	TIPOLOGIA REG. (Albergo e categoria; Agriturismo; Bed & Breakfast; alloggio ad uso turistico...)	CODICE FISCALE PROPR.	CODICE FISCALE GEST.	P. IVA Propr.	P. IVA Gestore	RAGIONE DENOMIN. SOCIALE	CAP	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO	NUM. TELEF.	EMAIL	NUM. CAMERE	NUMERO CAMERE ACCESSIB. A DIVERSAM. ABILI	NUM. BAGNI	NUM. LETTI
-------------------------	--------------------------	------------------	------------------	--	-----------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------------	-----	-------	--------	-----------	-------------	-------	-------------	---	------------	------------

- La Banca Dati Strutture Ricettive Regionale può essere utilizzata per alimentare la Banca Dati Strutture Ricettive costituita presso il Ministero del Turismo, nelle modalità che sono stabilite nella normativa nazionale e regionale, e definita con le intese attuative tra la Regione Lazio e lo Stato;
- La consultazione della Banca Dati Strutture Ricettive Regionale è aperta a tutti i soggetti previsti dalla legge regionale nelle modalità che vengono definite in sede tecnico-amministrativa.

2. Codice identificativo delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico (CIR Lazio)

- Alle strutture ricettive e alloggi per uso turistico localizzate nel territorio regionale, nel momento di iscrizione alla Banca Dati Strutture Ricettive Lazio, è assegnato un codice identificativo che è rilasciato al momento dell'inserimento nella banca dati delle strutture turistiche o alloggio turistico;
- Il codice identificativo oggetto delle presenti linee guida è denominato come segue: *Codice identificativo regionale delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico (CIR Lazio)*;
- Il CIR Lazio è coordinato con il CIN (Codice Identificativo Nazionale) nelle modalità che saranno definite nella normativa nazionale e nelle intese tra Regione Lazio e Ministero del Turismo;

- Per il rilascio del CIR Lazio verrà sviluppato uno specifico applicativo, integrato con il sistema di raccolta dei dati statistici del turismo del Lazio, le cui modalità di accesso ed utilizzo saranno oggetto di specifiche attività di comunicazione attraverso i siti regionali e nelle modalità che verranno definite per garantire la massima conoscibilità al pubblico;
- I titolari delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale debbono indicare il CIR Lazio della struttura ricettiva o alloggio per uso turistico quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui trattasi, pubblicano il CIR Lazio sugli strumenti utilizzati;
- di stabilire le modalità per la gestione della banca dati e per l'utilizzo del CIR Lazio da parte delle strutture e degli alloggi di cui al comma 1, sono andranno coordinate con le modalità utilizzate per la raccolta dei dati statistici e con i flussi di dati derivanti da procedimenti amministrativi in materia turistica gestiti dalla Regione, anche ai fini della semplificazione amministrativa, secondo le linee di indirizzo definite nel presente atto;
- il CIR Lazio a partire dalla data di attivazione sostituisce, per le strutture extralberghiere e gli alloggi turistici, il precedente codice CISE;
- il CIR Lazio è composto da una stringa di caratteri alfanumerici, la cui composizione verrà definita con specifico atto amministrativo di natura gestionale, che consenta l'identificazione univoca della struttura interessata, e che sia coordinato con il CIN nazionale in modo da garantire i principi di univocità e di riconoscibilità delle strutture interessate.

Modalità operative di attivazione della Banca Dati Strutture Ricettive e del CIR Lazio

Il nuovo codice identificativo sostituirà - una volta attivato - gli eventuali codici regionali precedentemente attribuiti alle strutture ricettive e agli alloggi per uso turistico (CISE), ed andrà integrato con il codice nazionale, sulla base delle intese tra Conferenza delle Regioni e Ministero del Turismo.

L'obbligo di ottenere il codice identificativo, per le strutture ricettive non già incluse nelle categorie per le quali sia previsto il CISE, si attiverà con l'entrata in esercizio del nuovo sistema informativo per la gestione integrata delle banche dati regionali sul turismo, anche in coordinamento con la Banca Dati Nazionale delle Strutture Turistiche.

La data di effettiva entrata in esercizio verrà comunicata sul B.U.R.L., tramite anche adeguata diffusione sui mezzi di comunicazione regionali, **e comunque entro il 31.12.2024;**

Per le strutture ricettive non già incluse nelle categorie per le quali sia previsto il CISE, non si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 5bis, della L.R. 13/2007 e ss.mm. fino alla data di effettiva entrata del nuovo sistema informativo per la gestione integrata delle banche dati regionali sul turismo.

La Direzione regionale competente in materia di Turismo dovrà curare una specifica campagna di comunicazione all'utenza sul nuovo sistema di gestione delle banche dati e garantire una adeguata assistenza tecnica nel periodo di avvio del sistema stesso, anche con il supporto dell'Osservatorio Regionale del Turismo.